

Deliberazione nr. 9 del 29/6/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU – provvedimenti.

L'anno DUEMILADODICI addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

GATTI MARINO	P	MOLINARI RENATA	P
REBECCHI MAURIZIA	P	FERRARI YURI	P
PONZONI YLENIA	P	ZIRONI ANDREA	P
TAGLIAZUCCHI ROSSELLA	P	CALVI FEDERICA	P
CATELLANI LUCA	P	BOCCA GIORGIO	P
GESTI MORENO	P	BALLERINI VITTORINO	P
TAVERNARI IVAN	P	GUERZONI GIORGIO	P
CONVENTI STEFANO	P	FERRANTI GIANUMBRO	P
GRAZIOSI ANGELO	P		

Assiste il segretario RIVI DOTT.SSA ALESSANDRA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor GATTI MARINO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: Tavernari Ivan, Ferrari Yuri, Ferranti Gianumbro

Illustra dettagliatamente l'argomento l'assessore al bilancio Rossella Tagliazucchi.

Il consigliere Ballerini Vittorino – gruppo consiliare "Il Popolo della Libertà –Lega Nord – Padania" evidenzia che nel 1° comma dell'art. 10 viene richiamato l'art. 8 quando invece va richiamato l'art. 9, mentre nell'ultima riga dell'art. 13 chiede venga tolta la parola "concezione di".

Si provvede pertanto alle due correzione di cui sopra

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 23 dicembre 2011 n. 214, successivamente modificata con D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni con legge 28 aprile 2012 n. 44 anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
- l'art.14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui all'articolo 52 del citato Decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";
- la conferma della vigenza dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è avvalorata dallo stesso articolo 13 del D.L. n. 201/2011, laddove si prevede che le aliquote sono approvate dai comuni con delibera approvata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Visto che:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare in generale;
- la legge n. 296/2006 demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali l'IMU non è dovuta o non sono effettuati rimborsi (art. 1, comma 168);
- l'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, ultimo capoverso, dispone che i comuni possono considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, "Il termine previsto omissis per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto decreto Milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 29, D.L. 216/2011);

Visto lo schema di proposta predisposto dall'Ufficio Tributi;

Evidenziato che per quanto non disciplinato con il presente Regolamento si applicano le norme di legge;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'Area Contabile Finanziaria, rag. Lidia Mazzi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Udita la seguente dichiarazione di voto letta dal Consigliere Calvi Federica Capogruppo "Il Popolo della Libertà –Lega Nord – Padania":

"In questa circostanza prendiamo atto del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, anche se a nostro avviso, è un tributo che ricalca le orme di una patrimoniale. Con tale provvedimento è stato reintrodotto il gettito anche per la prima casa. Si colpiscono in questo modo le abitazioni e le categorie meno abbienti che più di altre si sono sacrificate negli anni per la conquista di una abitazione di proprietà. D'altronde si tratta di una Legge dello Stato e considerata la situazione economico-finanziaria odierna, con amarezza esprimiamo un voto di astensione, consapevoli che l'IMU andrà a gravare, in modo pesante, anche sulle attività produttive, fortemente colpite da una perdurante crisi economica e dalla catastrofe degli ultimi eventi sismici.

Chiediamo cortesemente che la presente dichiarazione sia trascritta nella premessa dell'atto deliberativo in oggetto e non considerata allegato."

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Consiglieri presenti 17

Voti favorevoli 12

Astenuti 5 (Calvi, Bocca, Ballerini, Guerzoni, Ferranti "Il Popolo della Libertà -Lega Nord - Padania")

Nessun contrario

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria "IMU", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale con la lettera A);
- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;
- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità, entro 30 giorni dalla conseguita esecutività;
- 4) di ripubblicare il presente atto dopo la sua esecutività all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi.

Con separata votazione che dà il seguente risultato: voti favorevoli 12, astenuti 5 (Calvi, Bocca, Ballerini, Guerzoni, Ferranti "Il Popolo della Libertà –Lega Nord – Padania"), nessun contrario, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Allegato: Regolamento



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29/6/2012

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

INDICE

Art. 1	- Ambito di applicazione e scopo dei regolamento
Art. 2	-Abitazioni comparate all'abitazione principale
Art. 3	- Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Art. 4	- Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
Art. 5	- Immobili inagibili - inabitabili
Art. 6	- Versamenti
Art. 7	- Versamenti effettuati oltre la scadenza
Art. 8	- Determinazione delle aliquote
Art. 9	- Attività di controllo ed interessi moratori
Art. 10	- Rimborsi e compensazione
Art. 11	- Versamenti minimi
Art. 12	- Attività di recupero
Art. 13	- Dilazione
Art. 14	- Riscossione coattiva
Art. 15	- Entrata in vigore del Regolamento

Articolo 1

Ambito di applicazione e scopo del regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2001, n.23.
- 2. Il Comune di RAVARINO è il soggetto attivo dell'imposta ai fini IMU per gli immobili ubicati nel proprio territorio
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Abitazioni comparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 3

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta Comunale delibera per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Articolo 4

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Nel caso di cui all'art. 2, lettera b) del D.Lgs 504/92, qualora il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari,la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Articolo 5

Immobili inagibili - inabitabili

- 1. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o della salute delle persone, in quanto diroccati, pericolanti, o fatiscenti . Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non possono godere della presenti riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.
- 2. La riduzione dell' imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabilità.
- 3. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è comunicata al Comune con apposita "dichiarazione di variazione I.M.U."

Articolo 6

Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'I.M.U. con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

- 2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti a Ente non competente, purchè effettuati nei termini di legge.
- 3. Il possesso è determinato per anno solare proporzionalmente ai mesi durante i quali si è protratto; a tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quattordici giorni, se il mese ha 28 giorni, ovvero quindici giorni, se il mese ha 29 o 30 giorni, ovvero per almeno sedici giorni, se il mese ha 31 giorni.

Articolo 7

Versamenti effettuati oltre scadenza

1. La sanzione per versamenti effettuati oltre la scadenza prevista, è fissata al 10 per cento per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza. Per i versamenti effettuati oltre i 30 giorni si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 8

Determinazione delle aliquote

- 1. Il Comune può deliberare aliquote ridotte, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale.
- 2. Tali benefici sono subordinati, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita comunicazione, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno di competenza,redatta in conformità alla modulistica predisposta dall' ufficio tributi del Comune. La stessa si intende valida anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione. In caso di perdita dei requisiti è fatto obbligo al possessore di darne comunicazione per iscritto all'ufficio tributi entro il termine sopra indicato.
- 3. Qualora il contribuente usufruisca dell'aliquota agevolata senza presentare l' apposita "comunicazione", o in caso di mancanza dei requisiti, si procederà al recupero dell'imposta non versata e saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente di riferimento.
- 4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta è equiparata all'abitazione principale, se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa risulta non locata e non utilizzata

Articolo 9

Attività di controllo ed interessi moratori

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10

Rimborsi e compensazione

- 1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall' art. 9, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 2. Non si effettuano rimborsi per importi uguali o inferiori a 12,00 euro.
- 3. Le somme di rimborso possono essere, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria, relativi all'anno in corso. Non può essere richiesta compensazione per importi dovuti in base ad atti di accertamento.

Articolo 11

Versamenti minimi

1. L'importo complessivamente dovuto per l'anno intero, e non per singole rate di acconto o di saldo, non è dovuto qualora l'imposta da versare sia uguale o inferiore a 12 euro.

Articolo 12

Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo per minore imposta versata, sanzione ed interessi non supera euro 12,00

Articolo 13 Dilazione

- 1. Nel caso di avvisi di pagamento per periodi pregressi,il funzionario responsabile può concedere il pagamento rateizzato alle seguenti condizioni:
- ➤ la domanda deve essere motivata e presentata entro 60 giorni dalla notifica degli avvisi e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva;
- ➤ nel caso che questa venga presentata successivamente, il soggetto deve rimborsare le spese di procedura sostenute dal Comune ed effettuare un versamento iniziale di un importo pari al 20 percento delle somme dovute;
- > non devono sussistere morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni e non sono possibili ulteriori rateazioni o dilazioni per pagamenti di importi già dilazionati;
- ➤ il periodo massimo di dilazione è di 12 mesi;
- > nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
- la dilazione o rateazione viene concessa con l'applicazione degli interessi legali.

Articolo 14

Riscossione coattiva

1. Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo di ingiunzione fiscale con la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910

Articolo 15

Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Il Presidente F.to GATTI MARINO

Il Segretario Generale F.to RIVI DOTT.SSA ALESSANDRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12/7/2012.

Ravarino li 12/7/2012	Il Segretario Generale F.to Di Molfetta Dott.ssa Rosalba
E' copia conforme all'originale in	carta libera per uso amministrativo.
Ravarino li	Il Segretario Generale (Di Molfetta Dott.ssa Rosalba)
Il sottoscritto Segretario Generale,	
	ATTESTA
che la presente deliberazione è div	enuta esecutiva il giorno:
perché dichiarata immediatament	nte eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00);
• decorsi 10 giorni dalla pubblica	zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/00);
Ravarino, li	Il Segretario Generale F.to Di Molfetta Dott.ssa Rosalba
E' copia conforme all'originale in	carta libera per uso amministrativo.
Ravarino, li	Il Segretario Generale (Di Molfetta Dott.ssa Rosalba)